Città Metropolitana di Genova

Direzione Ambiente

Protocollo n. *5083/2023*
Classificazione *09.14*
Fascicolo *2022/42*
Prot. prec. n.
Ns. rif.
Servizio *Servizio Tutela ambientale*
Ufficio *Ufficio Energia, Rumore e Ambiti Naturali*
Genova, *27/01/2023*

A: REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE - SETTORE VIA

VIA.CERTIFICATA@CERT.REGIONE.LIGURIA.IT

OGGETTO: S930 PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA PER UN "NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI DI NATURA INERTE E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, DA INSEDIARSI NEL COMUNE DI GENOVA – PONTE RUBATTINO – VIA GIOVANNI BETTOLO

Si fa riferimento alla nota prot. 2022 – 1642531 del 28.12.2022 con la quale è stata data notizia di avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale relativa al Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA per un "Nuovo impianto di recupero rifiuti di natura inerte e messa in riserva di rifiuti non pericolosi, da insediarsi nel Comune di Genova – Ponte Rubattino – Via Giovanni Bettolo"– Procedimento S930.

Da un'analisi della documentazione fornita, per quanto di competenza di quest'Amministrazione, si rileva quanto segue.

COMPARTO RIFIUTI

La Società General Smontaggi ha descritto a pag. 17 della Relazione Tecnica, le "*Modalità di gestione dei rifiuti"* a partire dal loro ingresso in impianto sino al recupero come rifiuto o all'eventuale produzione di End of Waste.

In riferimento al controllo del carico in ingresso, la Società ha riportato che:

- *Il controllo del materiale in ingresso è visivo sia al momento del suo arrivo che durante lo scarico;*
- *Nella successiva fase di frantumazione, per i rifiuti delle tipologie 7.1, 7.31bis e 7.6, l'operatore, qualora ne ravvisi la necessità, può bloccare l'alimentazione e sottoporre i materiali ad ispezione visiva più accurata. Oppure può disporre l'accantonamento degli stessi per eseguire un'analisi chimico-fisica al fine di verificarne in via definitiva la qualità o l'eventuale presenza di corpi estranei.*

A tale proposito si ricorda che il D.M. 05.02.98 prevede,

- all'art.8 che sui rifiuti da avviare ad attività di recupero svolte in forma semplificata, siano effettuati, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, Il campionamento e le analisi a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. In riferimento ai rifiuti classificati con codice EER "a specchio", tra cui EER 17.01.07, 17.09.04, 17.03.02 e 17.05.04, per i quali viene richiesta l'autorizzazione, in ogni caso vige l'obbligo di analisi al fine di valutare se le sostanze pericolose in essi eventualmente presenti raggiungano determinate concentrazioni;

- il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni e condizioni di esercizio previste dal D.M. 5.2.98, al riguardo si ritiene che tale verifica, ove non applicabile la DGR 714/2015, non possa essere solamente visiva ma debba prevedere accertamenti analitici di cui non viene fornita alcuna indicazione;

- all'art.9, oltre ad essere indicate le modalità di campionamento dei rifiuti da recuperare per la verifica del test di cessione, e le modalità di esecuzione di tale verifica, viene specificato che tale verifica

deve essere effettuata ad ogni inizio di attività e, successivamente ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'Autorità competente e, comunque ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di recupero. Su tale aspetto non sono fornite indicazioni.

Peraltro si ricorda altresì che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 714 del 26/05/2015 stabilisce che, se i rifiuti da costruzione e demolizione classificati con il codice EER 17.01.07 o 17.09.04 derivano esclusivamente da attività edilizia riferita ad edifici e manufatti di civile abitazione o ad essi assimilabili, i conferimenti di tale rifiuto fino al limite in peso di 50 ton possono essere effettuati in deroga rispetto a quanto previsto in generale, previa presentazione di elementi informativi circa la classificazione dei rifiuti effettuata sulla base delle conoscenze dell'origine degli stessi, secondo le disposizioni contenute nella stessa Delibera.

In riferimento al recupero dei rifiuti di cui alla Tipologia 7.1 del D.M. 05.02.98, ed in particolare alla perdita della connotazione di rifiuto, in esito alle operazioni di recupero degli stessi, la Società afferma che procederà al recupero in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n.5205 del 15/07/2005 o in base al Decreto Ministeriale 152/2022.

A tal proposito si specifica che il Decreto 152/2022, in vigore dal 04/11/2022, all'art.8, prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al Decreto suddetto, il produttore presenti un'istanza di adeguamento della propria autorizzazione e che nelle more dell'adeguamento i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del Regolamento nonché quelli che risultano in esito a procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati nel rispetto dell'autorizzazione concessa.

In questo caso, trattandosi di nuova autorizzazione, si ritiene che il Decreto 152/2022 sia già da adottare e che pertanto la Società General Smontaggi debba fornire unitamente all'istanza di AUA tutta la documentazione richiesta in ottemperanza al Decreto suddetto al fine di produrre "aggregato recuperato".

In riferimento al recupero dei rifiuti di cui alla Tipologia 7.6 del D.M. 05.02.98 si rileva che il D.M. 69/2018 all'Allegato 1 parte a) in cui sono descritti gli scopi specifici di utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso, non prevede la possibilità di produrre aggregato riciclato per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali ma solamente di produrre conglomerato bituminoso vergine a freddo o a caldo (non previsto nell'ambito del presente progetto) e per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242 ad esclusione dei recuperi ambientali.

In riferimento al recupero dei rifiuti di cui alla Tipologia 7.31bis del D.M. 05.02.98 si rileva che al paragrafo "Attività di recupero" è stata riportata una descrizione errata (e che si riferisce al paragrafo 7.1). La descrizione corretta è la seguente:

7.31-bis.3 Attività di recupero:

a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.

Dal momento che il D.M.05/02/98 non consente la produzione di materia prima secondaria per l'edilizia se non nella forma di prodotti ceramici, come sopra evidenziato, si ritiene che nell'ambito del sito in esame dal recupero dei rifiuti aventi codice EER 17.05.04 possano ottenersi unicamente ancora rifiuti o materie prime secondarie nella forma di prodotti ceramici in quanto la produzione di aggregato recuperato, disciplinata dal Decreto 152/2022, è un'attività non ammessa in procedura semplificata a partire dal recupero del codice EER 17.05.04.

A pag. 19 della Relazione Tecnica la Società ha riportato un elenco di tutti i gruppi semoventi volti ad effettuare le operazioni di frantumazione e vagliatura di cui è proprietaria, inserendo altresì in allegato le singole autorizzazioni degli impianti mobili.

Non si evince se tali impianti verranno utilizzati in forma fissa o mobile.

Si ricorda che nel qual caso gli impianti operino in forma mobile presso il sito in oggetto o presso altri siti/cantieri dovrà essere presentata istanza di adeguamento dell'autorizzazione degli stessi al Decreto 152/2022 ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006.

Non viene inoltre specificato se tali impianti opereranno in contemporanea, o alternativamente o a rotazione e non viene indicato il dato tecnico riferito alla potenzialità massima giornaliera di triturazione, dato fondamentale sia per le verifiche di assoggettabilità della normativa VIA secondo le disposizioni vigenti, sia per valutare le dimensioni progettuali nonché, per le specifiche competenze della Scrivente, l'importo della garanzia fideiussoria legato al trattamento tramite triturazione da determinarsi secondo la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012.

Infine si ricorda che in impianto dovrà essere installato un sistema di pesatura atto a verificare i carichi in ingresso/uscita dall'impianto.

SCARICHI IDRICI

La Società General Smontaggi ha descritto a pag. 47 della Relazione Tecnica, che l'impianto non dà origine a scarichi idrici. Si riporta quanto descritto:

"*L'area è per buona parte scoperta per cui risulta interessata dal dilavamento di acque meteoriche che vengono raccolte in una rete di raccolta e convogliate in una vasca di decantazione e trattamento. Le acque trattate verranno eventualmente o utilizzate per la bagnatura dei cumuli o verranno condotte verso la fognatura esistente a seguito di eventuale allacciamento alle vasche.*

PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE Verrò predisposto apposito Piano Gestione Acque Meteoriche e trasmesso all'autorità competente".

In considerazione che le acque di dilavamento delle aree esterne scoperte adibite al deposito di rifiuti sono considerate acque reflue industriali devono essere trattate mediante sistemi di sedimentazione e/o disoleazione. Le acque suddette dovranno essere convogliate al sistema di trattamento tramite un idoneo sistema di raccolta delle acque dotato di pendenze, griglie, pozzetto scolmatore, sistema di accumulo/dissabbiatura/disoleatura. I primi 5 mm di un evento meteorico dovranno essere accumulati in vasche adeguatamente dimensionate ed al loro riempimento, tramite una valvola di chiusura dovrà essere previsto un by-pass per inviare le acque di seconda pioggia al recapito delle acque bianche non soggette a trattamento.

Nel caso sia previsto uno scarico delle acque di prima pioggia dovrà essere presentata istanza di AUA anche per il comparto scarichi contestualmente alla presentazione del Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio - PPG redatto ai sensi dell'art. 9 del Regolamento regionale 4/2009.

Nel caso le acque di prima pioggia vengano utilizzate interamente nel ciclo produttivo dovrà essere presentata apposita istanza di approvazione del PPG senza scarico con Disciplinare gestionale redatto in conformità all'Allegato A del Regolamento regionale 4/2009.

Si rammenta inoltre nel caso sia prevista la predisposizione di un impianto di distribuzione carburante mobile che non preveda la presenza di uno scarico, considerato che tale attività rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento Regionale n. 4/2009, dovrà essere presentata anche per questa attività istanza di approvazione del PPG senza scarico con Disciplinare gestionale redatto in conformità all'Allegato A del Regolamento regionale 4/2009.

Si ritiene pertanto opportuno che tutto quanto sopra richiamato venga recepito dalla Società ai fini della presentazione dell'istanza di AUA a questa Amministrazione.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti possano occorrere, si porgono distinti saluti.

sottoscritta da
Il Dirigente
(MAURO BRUZZONE)
con firma digitale

DOCUMENTI:

Documento Principale: LETTERA.docx